



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5168 del 2008, proposto da: Atac s.p.a., Agenzia per la mobilità, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso la propria Direzione legale in Roma, via dei Rogazionisti n. 16;

contro

Eis (European Incoming Service) s.r.l. ed Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s. in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv.ti Filippo Lubrano e Fabrizio Cioce, con domicilio eletto presso lo Studio legale Lubrano & associati in Roma, via Flaminia n. 79;

nei confronti di

Roma Capitale in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli, domiciliata presso il proprio Ufficio legale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; Autorità garante della concorrenza e del mercato in persona del Presidente, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata

presso gli uffici di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Caperna Bus s.r.l. in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II, n. 03261/2008, resa tra le parti, concernente approvazione nuovo piano bus turistici area metropolitana Roma

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato Lubrano e l'avvocato dello Stato Venturini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica le società E.I.S. s.r.l. e Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s impugnavano la delibera della Giunta comunale di Roma n. 715/2005 del 14 dicembre 2005 avente ad oggetto il nuovo piano bus turistici e il relativo piano tariffario, chiedendone l'annullamento previa sospensiva nella parte in cui prevedeva tariffe differenziate tra gli utenti e nella parte in cui venivano introdotte sanzioni per l'esposizione del permesso in fotocopia anziché in originale.

L'ATAC, Agenzia per i trasporti autoferrotranviari del Comune di Roma, chiedeva la trasposizione del ricorso dinnanzi al TAR Lazio di Roma (n.r.g. 5728/2006).

Con atto spedito il 13 giugno 2006 le società E.I.S. s.r.l. e la Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s trasponevano il giudizio, riproponendo le medesime censure, dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma.

Si costituivano il Comune di Roma e l'ATAC.

Con ricorso n. 38/07 proposto dinanzi allo stesso Tribunale amministrativo E.I.S. s.r.l. ed Alterini bus di Alterini Roberto e C. s.a.s. chiedevano l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione comunale in relazione alla segnalazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato del 21 giugno 2006 n. 25346 e la declaratoria dell'obbligo del Comune di annullare la deliberazione 15 dicembre 2005 n. 715 e di modificarla nei termini imposti dalla predetta autorità, con domanda di risarcimento del danno.

Con successivo ricorso (n. 8322/2007) le odierne appellanti impugnavano la delibera n. 278/2007 chiedendone l'annullamento nella parte in cui confermava la differenziazione delle tariffe per l'ingresso e la circolazione nel centro cittadino tra operatori in possesso e non di rimesse nel territorio comunale e la presupposta nota sindacale del 9 novembre 2006 n. 66176, con condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

Le tre distinte cause venivano riunite ai fini della decisione in quanto soggettivamente ed oggettivamente connesse.

Con sentenza 16 aprile 2008, n. 3261, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II:

- a) dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione proposta con il ricorso n. 5728/06 in quanto allo stato dei fatti la delibera n. 715/2005 risultava superata dalla deliberazione 22 giugno 2007, n. 278;
- b) dichiarava superata la questione, proposta con il ricorso n. 38/2007, relativa all'obbligo del Comune di riesaminare le tariffe sulla base delle indicazioni e segnalazioni fornite dall'Antitrust in quanto l'obbligo era stato assolto con l'adozione della deliberazione n. 278/2007;

c) respingeva le eccezioni di inammissibilità proposte dall'ATAC ed accoglieva il ricorso n. 8322/07 annullando, per l'effetto, la deliberazione n. 278/2007 sul presupposto dell'irrazionalità della differenziazione tariffaria deliberata.

2. Con ricorso n. 5168/2008 ATAC spa propone appello al Consiglio di Stato per ottenere riforma e annullamento della predetta sentenza n. 3261 in data 16 aprile 2008 del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II.

Si sono costituite in giudizio E.I.S. (European Incoming Service) s.r.l. ed Alterini Bus di Alterini Roberto e C. s.a.s. chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello.

Si è costituita in giudizio anche Roma Capitale sostenendo l'improcedibilità dell'appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 10 luglio 2012.

DIRITTO

L'appello deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione proposta dalle società appellate, per difetto di legittimazione dell'appellante.

L'appello è stato proposto dall'ATAC, Azienda trasporti del Comune di Roma, ora Roma Capitale, ed ha per oggetto la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma 16 aprile 2008, n. 3261, con la quale è stata annullata la delibera della Giunta comunale di Roma n. 278/2007 di approvazione del secondo piano bus turistici.

Osserva il Collegio come il provvedimento annullato fosse imputabile esclusivamente al Comune di Roma.

L'ATAC ha partecipato al relativo procedimento di formazione della volontà, ma l'atto conclusivo è stato adottato, come appena sottolineato, dalla Giunta comunale di Roma, e non è dato sapere fino a che punto quest'ultima abbia utilizzato gli apporti forniti dall'attuale appellante (a cui comunque non era attribuito il potere provvedimentale contestato).

L'appellante, poi, non esplicita le utilità che le sono state attribuite dalla delibera impugnata, e che le sarebbero state sottratte dal suo annullamento.

La giurisprudenza di questo Consiglio (*ex multis*, Sezione VI, 31 maggio 2008, n. 2624), ha più volte affermato, con indirizzo che il Collegio condivide, che nel processo amministrativo la legittimazione all'appello va individuata in base al criterio della soccombenza, nel senso che essa deve essere riconosciuta alle parti che dalla sentenza di primo grado ricevono un effetto giuridico sfavorevole; per conseguenza, nel caso di pronuncia di accoglimento del ricorso di primo grado e di annullamento dell'atto impugnato, la detta legittimazione spetta non solo all'Autorità emanante, ma anche a chi è portatore di una posizione sostanziale differenziata, diretta a sostenere l'atto annullato, anche in assenza dei presupposti per qualificare tale parte come controinteressato (negli stessi termini C. di S., III, 6 giugno 2011, n. 3372; V, 12 ottobre 2009, n. 6258).

Secondo l'orientamento sopra richiamato, quindi, è legittimato all'appello chiunque abbia subito la lesione, giuridicamente qualificata, ad un bene della vita da parte della sentenza di primo grado.

Ovviamente, è onere dell'appellante dimostrare l'esistenza di tale presupposto.

Di conseguenza, ove la legittimazione ad appellare non emerga con immediata evidenza ed in ogni caso in cui questa, come nella presente controversia, sia contestata, spetta all'appellante l'onere di dimostrare su quali elementi questa si basi.

Atteso che nella presente controversia l'appellante non ha assolto tale onere, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Rileva inoltre il Collegio come l'appello sia inoltre divenuto improcedibile in quanto il provvedimento oggetto del giudizio è stato sostituito dalla deliberazione n. 37 in data 12 aprile 2010 con la quale il Comune di Roma ha approvato il

regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL denominate BUS 1 e BUS 2.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante nei confronti delle appellate, resistenti in primo grado; spese compensate nei confronti di Roma Capitale ed Autorità garante della concorrenza e del mercato.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 5168/08, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio nei confronti degli appellati ricorrenti in primo grado, liquidandole in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti; spese compensate nei confronti di Roma capitale e dell'Autorità Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)